

## **STATUTO**

### **ARTICOLO 1**

#### **Denominazione sede durata**

E' costituita l'Associazione denominata "ECSI" (Esperti della Continuità e del So-  
stegno all'Impresa - Associazione di concorsualisti).

L'associazione ha sede in Milano, Corso XXII marzo n.49.

L'Associazione ha durata illimitata, ma può sciogliersi in ogni momento per vo-  
lontà degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'esercizio finanziario ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2019.

### **ARTICOLO 2**

#### **Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leg-  
gi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può  
essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10  
febbraio 2000, n. 361.

### **ARTICOLO 3**

#### **Oggetto**

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, coordinare e  
supportare iniziative utili alla diffusione e alla conoscenza della cultura, della pre-  
servazione della continuità e del valore dell'impresa, offrendo ogni forma di assi-  
stenza all'imprenditore, agli enti no-profit, anche con riferimento alle fasi dell'allert-  
ta prevista nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; promuove pres-  
so gli organismi di composizione tutte le possibili soluzioni della crisi da sovrainde-  
bitamento, attraverso un intervento precoce, anche nella fase di allerta, gestita dagli  
organismi di composizione della crisi medesimi; promuove la cultura dell'*early  
warning*, anche per il sovraindebitamento, quale strumento in grado di incrementa-  
re le possibilità di successo del risanamento; promuove la cultura della difesa tecni-  
ca nel sovraindebitamento, anche laddove non espressamente prevista dalla legge o  
necessaria, quale espressione degli obiettivi posti dal codice della crisi, in armonia  
con il diritto del debitore di essere assistito in una situazione di potenziale conflitto  
con la massa dei creditori; promuove studi, convegni ed occasioni di approfondi-  
mento per sensibilizzare l'imprenditore, il debitore, i creditori, gli organi di giusti-  
zia; promuove la diffusione culturale degli strumenti di allerta e di regolazione del-  
la crisi presso le associazioni imprenditoriali di categoria; promuove corsi di forma-  
zione per gestori, curatori, esperti dell'Ocri, commissari e liquidatori giudiziali.

1. Essa promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei suoi scopi nell'interesse degli  
associati e dei professionisti coinvolti a diverso titolo nella risoluzione della crisi  
d'impresa e della crisi del debitore civile, dei componenti degli OCRI e dei soggetti  
incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle pro-  
cedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

2. L'Associazione può: a) favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici,  
di studio e di lavoro, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche at-  
tinenti le attività indicate nello Statuto; b) promuovere e gestire attività formative  
per elevare la professionalità degli associati e dei professionisti coinvolti nella riso-  
luzione della crisi quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di conferenze, se-  
minari, corsi, la pubblicazione e divulgazione di articoli e libri sui temi in cui è im-

pegnata l'Associazione; c) realizzare un mutuo scambio di esperienze tra gli associati al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze.

3. L'associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite atte al raggiungimento dei propri scopi anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni enti ed istituzioni pubbliche e private, in particolare, con quelli che abbiano finalità analoghe in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

4. L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

#### ARTICOLO 4

##### **Autonomia**

L'Associazione ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.

#### ARTICOLO 5

##### **Associati**

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche iscritte attive all'ODCEC e all'Ordine degli Avvocati nonché i laureati in materie economiche e giuridiche e i cultori della materia che accettino di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.

2. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento e/o al finanziamento della sua attività.

3. La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effetti, solo a seguito della delibera favorevole del Consiglio Direttivo ed al puntuale pagamento delle quote associative, che vengono stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di Associato non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo, non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

5. L'Associazione può riconoscere la qualità di Socio onorario a soggetti, che si siano distinti per le proprie competenze scientifiche e/o professionali nelle materie delle quali l'Associazione promuove la diffusione.

#### ARTICOLO 6

##### **Diritti**

1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 11 (undici) del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno, inoltre, il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'associazione.

#### ARTICOLO 7

##### **Doveri**

1. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clau-

sole e delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi.

2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati prestano la propria attività ordinaria e straordinaria a titolo gratuito.

4. Per le attività straordinarie, eccezionalmente e previamente deliberate dal Consiglio Direttivo, a fronte di motivata richiesta scritta dell'interessato, potrà essere autorizzato unicamente un rimborso spese. In tal caso il Consiglio Direttivo deve valutarne l'accoglimento.

5. Gli associati che desiderano partecipare attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo ed agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare, pur sempre nell'ambito del perseguimento degli scopi dell'Associazione, di affidare incarichi professionali o altri incarichi, anche a terzi non associati.

## ARTICOLO 8

### **Recesso, morosità, esclusione**

La qualità di associato viene meno per: a) recesso; b) morosità nel pagamento delle quote; c) esclusione.

2. L'associato può esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. all'associazione entro il 31.12 di ogni anno, in alternativa dovrà pagare la quota ed ove questa non fosse pagata al rientro nell'associazione dovrà versare la pregressa morosità; la comunicazione dovrà essere indirizzata al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.

3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa convocazione dell'associato da inviarsi a mezzo PEC o Raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima della prevista seduta Consiliare.

5. Per le comunicazioni agli associati verranno utilizzati gli indirizzi di posta elettronica certificata o ordinari comunicati al momento dell'iscrizione.

## ARTICOLO 9

### **Fondo Camerale**

Il Fondo Camerale è costituito:

1. dalle quote associative determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dai beni con esse acquistati;

2. dai beni, contributi e provvidenze da chiunque versati o conferiti all'Associazione;

3. dagli eventuali utili o avanzi di gestione.
4. La quota o contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.
5. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.
6. In caso di scioglimento, il Fondo sarà devoluto, secondo delibera assembleare, in favore di Enti o Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

## ARTICOLO 10

### **Organi**

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale degli associati;
2. il Comitato di Presidenza composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario;
3. il Consiglio Direttivo;
4. l'Organismo dei Soci fondatori.

Nessuna delle relative cariche è retribuita.

## ARTICOLO 11

### **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi e si tiene presso la sede dell'Associazione, o in altro luogo nella provincia di Milano.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo; è convocata, inoltre, quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia richiesta formulando l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, da spedire anche con mezzi elettronici almeno dieci giorni prima, salvi i casi di eccezionale urgenza. In quest'ultima ipotesi, la convocazione potrà essere attivata anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione (che può essere fissata anche ad un'ora di distanza), delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Associato può farsi rappresentare per delega, ma ogni associato non può riceverne più di cinque. Le deleghe possono essere conferite soltanto ad associati che non ricoprono cariche sociali.

L'Assemblea ordinaria delibera:

1. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
2. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
3. su ogni altro argomento non espressamente riservato all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2. lo scioglimento dell'associazione e la destinazione dell'eventuale Fondo di cui all'art. 9.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo degli iscritti; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

## ARTICOLO 12

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri di cui tre eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria e due eletti dall'Organismo dei Soci Fondatori. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili solo per un altro biennio consecutivo.

I membri dell'Organismo dei Soci Fondatori possono ruotare ogni due anni ed essere rieletti dall'Organismo stesso.

Ciascuno degli iscritti potrà candidarsi a componente del Consiglio Direttivo. In sede di votazione non può essere espresso un numero di preferenze superiore a tre.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

1. convoca le assemblee;
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa secondo i fini dell'Associazione;
4. delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
5. amministra il patrimonio associativo e redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
6. determina la quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non presenziano alle riunioni del Consiglio per due volte di seguito, decadono dalla carica di diritto.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una ogni tre mesi dal Presidente, su sua decisione o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta anche con mezzi elettronici da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può deliberare senza formalità di convocazione qualora sia integralmente costituito.

Le sedute si terranno presso la sede dell'Associazione o altrove e saranno aperte a tutti gli associati.

In caso di decadenza, dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla relativa sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica dell'Assemblea degli associati nella prima riunione successiva.

In caso di dimissioni o decadenza contemporanea dell'intero Consiglio Direttivo o di almeno tre componenti dello stesso, il Presidente, o chi ne farà le veci, indice immediatamente l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, limitandosi, nel frattempo, alla ordinaria amministrazione dell'Associazione.

## ARTICOLO 13

### **Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione delle deliberazioni e nomina tra i componenti il Consiglio Direttivo, il Segretario che coadiuva il Presidente o il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, redige i verbali di riunione del Consiglio, curandone la tenuta in apposito registro.

Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### ARTICOLO 14

##### **Tesoriere**

Il Tesoriere dell'Associazione tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi all'ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive il rendiconto e tiene la cassa dell'Associazione.

#### ARTICOLO 15

##### **Comitato Scientifico**

1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, composto da 3 nominativi tra eminenti personalità delle professioni, della cultura e della vita pubblica.

2. Il Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.

3. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto scientifico dello stesso.

#### ARTICOLO 16

##### **Organismo dei Soci fondatori**

L'organismo dei Soci Fondatori è composto unicamente dai soci che hanno sottoscritto il contratto dell'Associazione. Attraverso due membri occupa in modo permanente due posti nel Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 17

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del Codice Civile.

Firmato: Gianfranco Benvenuto

Giannino Bettazzi

Oscar Sottocornola

Chiara Valcepina

Marina De Cesare

Daniele Luciano Mario Portinaro

Elisa Castagnoli

Fabio Cesare

Annalisa Angelini